



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Il Giudice monocratico
in funzione di Giudice del lavoro
dottor Giampiero PANICO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 963 del 2021 R.G.L.,
su ricorso depositato il 26 ottobre 2021,

avente ad oggetto:
RIPETIZIONE DI INDEBITO,

promossa da:

Enrico c.f. [REDACTED], res.te in Sarzana (SP), rappresentato dall'amministratore di sostegno avv. Nicola [REDACTED], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto VALETTINI e dall'avv. Emanuele BUTTINI (indirizzi p.e.c.: avvrobertovalettini@cnf.pec.it e avvemanuelebuttini@cnf.pec.it) ed elettivamente domiciliato come in atti,

RICORRENTE,

contro:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-I.N.P.S., Ente di diritto pubblico, con Sede centrale in Roma (RM), c.f. 80078750587=, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia SANGUINETI, elettivamente domiciliato come in atti, indirizzo p.e.c. avv.patrizia.sanguineti@postacert.inps.gov.it,

CONVENUTO,

sulle seguenti conclusioni delle parti:
per ciascuna parte:
- come in atti.

FATTO E DIRITTO



Parte ricorrente, residente nel Circondario di questo Tribunale, agisce per sentir dichiarare l'irripetibilità, nei confronti dell'I.N.P.S., delle somme richieste con comunicazione del 7 gennaio 2021, indi per la condanna dell'Istituto medesimo al pagamento, a suo favore, dell'importo di Euro 7.537,10=, di cui alla nota del 10 agosto 2021-prot. 21PRL8T0001853=, oltre spese.

L'I.N.P.S. si costituisce e resiste alla domanda; eccepisce preliminarmente la nullità della notifica.

Così radicatosi il contraddittorio, la causa viene discussa dai patroni e decisa dal giudice, come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica al termine della camera di consiglio dell'odierna udienza.

Il ricorrente agisce tramite il suo amministratore di sostegno (artt. 404 ss., c.c.), giusta autorizzazione del giudice tutelare [cfr. docc. nn. 1)-2), ric.].

Ogni questione sulla nullità della notifica è superata dall'avvenuta costituzione e difesa dell'I.N.P.S. (v. artt. 156, ult. comma e 160, c.p.c.), così come il rilievo sulla mancata presentazione di ricorso amministrativo, ex art. 46, L. n. 88 del 1989, è assorbito dall'esame del merito.

Nei fatti, accade che il ricorrente era titolare di pensione di inabilità civile, ex art. 12, L. n. 118 del 1971 e di indennità di accompagnamento, ex L. n. 18 del 1980; a seguito di segnalazione del Comune di residenza anagrafica (La Spezia) sull'avvenuta cancellazione del ricorrente dall'Anagrafe della popolazione residente a causa di irreperibilità, l'I.N.P.S., con provvedimento del 7 gennaio 2021 [doc. n. 3), ric.], gli ha revocato la prestazione assistenziale retroattivamente dal novembre 2019 fino a tutto il gennaio 2021, con insorgenza di un indebito (quantificato in Euro 7.537,10=); successivamente, a seguito di regolarizzazione anagrafica [cfr. doc. n. 5), ric.], la prestazione è stata ripristinata da marzo 2021 e, con nota del 12 agosto 2021 [doc. n. 4)], l'Istituto ha comunicato che l'indebito, di cui sopra, è stato recuperato mediante conguaglio con arretrati.

Il ricorrente si oppone quindi alle determinazioni dell'Istituto, svolgendo le domande di cui in atti; l'I.N.P.S. si costituisce e resiste.

In diritto, va precisato che le provvidenze di invalidità civile postulano la residenza del beneficiario sul Territorio nazionale (v. art. 12, L. n. 118 del 1971; art. 26, L. n. 153 del 1969; art. 1, comma 6, L. n. 508 del 1988; in giur., v. Cass. 1° mar. 2011, n. 4995).

Questo principio è stato ribadito dalla giurisprudenza anche con riferimento al trasferimento dell'interessato all'interno dell'Unione europea; è stato infatti affermato che «... <la> pensione di invalidità civile non è esportabile in ambito comunitario, in virtù del principio, contemplato dall'art. 10 bis, comma 1, del Regolamento CEE n. 1247 del 1992, per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, sicché non è dovuta all'assicurato residente fuori dal territorio nazionale» (Cass., ord., 7 set. 2018, n. 21901, dalla mass.).

Ecco, quindi, che se il beneficiario di provvidenza assistenziale risulta irreperibile sul Territorio nazionale, perde il diritto al godimento di quest'ultima.

Occorre però osservare subito che, nel caso di specie, il ricorrente non era e non è irreperibile, ma, a causa del suo stato di salute, risulta ricoverato in un'istituzione presso comunità residenziale "L. n. 118 del 1971" fin dal 30 marzo 2016 [cfr. doc. n. 6), ric. e docc. nn. 7)-8)]; tale stato di fatto è oggi (anche) anagraficamente regolarizzato [v. doc. n. 5), cit.].

La tesi dell'Istituto si fonda sul rilievo che, fin quando il ricorrente risultava formalmente irreperibile secondo le risultanze dell'Anagrafe della Spezia, egli non poteva considerarsi residente sul Territorio nazionale ai fini del godimento delle predette provvidenze.

La tesi non può essere accolta.



Infatti, come è noto, le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e possono essere superate con ogni mezzo di prova (v., p. es., Cass., ord., 23 set. 2019, n. 23521), dovendosi ricercare, quando diviene rilevante, «il luogo ove ... <il soggetto> dimora di fatto in modo abituale» (Cass. 18 mag. 2016, n. 10170).

Nel caso di specie, la documentazione prodotta (attestazione della comunità "Le Missioni") appare sufficiente, considerato lo stato di salute in cui versa il ricorrente, per formare adeguato convincimento che egli non era, nel periodo di riferimento, irreperibile sul territorio, ma ricoverato nel Comune di Sarzana.

D'altra parte, non può neppure dirsi, come fa invece l'I.N.P.S., che la mancata cancellazione anagrafica dello stato di irreperibilità precluda *ipso facto* di accertare una situazione differente finché la formale irreperibilità perdura.

Ciò infatti andrebbe contro il principio generale di cui sopra, che, come abbiamo visto, consente di superare le risultanze dell'Anagrafe con ogni fonte di convincimento; questo principio è confermato dal rilievo che, quando è stato ritenuto il contrario, è avvenuto soltanto per lo specifico caso nel quale la legge assegna all'iscrizione nelle liste della popolazione residente carattere effettivamente pregiudiziale per esercitare un certo diritto (p. es., di elettorato attivo: v. Cass. 9 giu. 1994, n. 5639, sull'art. 4, 1° comma, d.p.R. n. 223 del 1967).

Il complesso di queste considerazioni conduce a ravvisare il fondamento del diritto del ricorrente, pur in mancanza di una formale regolarizzazione all'Anagrafe per il periodo di interesse; consegue l'accoglimento del ricorso, derivando infatti il fondamento del secondo capo di domanda dalla riconosciuta insussistenza dell'indebitato.

Infine, le spese seguono la soccombenza (art. 91, c.p.c.).

Ai fini liquidatori, si applica il d.m. n. 55 del 2014, tariffario della previdenza, fascia di valore da Euro 5.200,01=, riconoscimento del compenso per la 1ª, la 2ª e la 4ª fase dell'attività difensiva, riduzione di giustizia (art. 4, comma 1, d.m.) del 50%.

La particolarità del caso consiglia in ultimo di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo (v. nuovo art. 429, c.p.c.).

Segue quest'ultimo.

P.Q.M.

Il Giudice monocratico,
quale Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando,

1) In accoglimento del ricorso:

- a) accerta e dichiara l'insussistenza dell'obbligo restitutorio affermato dall'I.N.P.S., di cui alla comunicazione dell'Istituto del 7 gennaio 2021,
- b) dichiara tenuta e condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante *p.t.*, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di Euro 7.537,10=, oltre la somma maggiore tra rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, a decorrere dal 120° giorno successivo al 12 agosto 2021 fino al saldo;

2) Condanna parte convenuta alle spese di lite, che liquida in Euro 1.775,00= per competenze legali, oltre Euro 43,00= per esborsi ed oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione;

3) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.

Così deciso in La Spezia, addì 10/01/2022.

IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)

